



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21.10.2013)

N. 28 del 13.11.2013

(adottata ai sensi dell'art. **42** del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - anno 2013.
ESEGUIBILE**

L'anno 2013 il giorno tredici del mese di novembre alle ore 11,00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Vittorio Zappalorto, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dell'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente deliberazione;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott. Vittorio Zappalorto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 13.11.2013

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
13.11.2013 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 13.11.2013

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone

Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

ORIGINALE PROPOSTA Deliberazione del Commissario Straordinario Prot. n. 25639 del 08/11/2013

OGGETTO: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - anno 2013.

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE VIII

f.to dr. Pier Paolo Mancaniello

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE VIII

f.to dr. Pier Paolo Mancaniello

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

VISTO Il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 8/11/2013;

CONSIDERATO CHE, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 24 del 8/11/2013, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana per l'anno 2013, redatto dal Settore Ambiente ed Ecologia;

VISTO CHE:

- l'art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488 ha spostato al 31 dicembre di ciascun anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare dal primo gennaio dell'anno successivo;

- l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO CHE l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO CHE l'art.10, comma 4-quater, lett. b), punto 1), del D.L. n. 35 dell'8/4/2013 ha ulteriormente differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO CHE l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/8/2013 ha ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi, che sono stati determinati nel piano economico-finanziario;

DATO ATTO CHE, così come determinato nel piano economico-finanziario, per l'anno 2012 i costi fissi ammontano ad € 2.321.029,69 ed i costi variabili ad € 2.774.151,52, che, stimati un tasso d'inflazione programmata per l'anno 2013 pari all'1,5% e un tasso di recupero di produttività pari allo 0,1%, diventano, rispettivamente, pari ad € 2.355.613,03 ed € 2.815.486,38, che devono essere coperti dai proventi della TARES;

CONSIDERATO CHE i costi di cui sopra sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, così come rappresentato nel piano economico-finanziario e riportato nell'allegato A alla presente deliberazione;

VISTO che, come previsto al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per le utenze domestiche è determinata sulla base della superficie dell'alloggio, occupato dall'utente, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di adattamento (K_a) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. I valori di tali coefficienti sono quelli indicati nella tabella 1a dell'allegato 1 del DPR 158/99. Non essendo previsti dalla normativa margini discrezionali nell'applicazione di questo coefficiente, è obbligatorio applicare i valori espressi nella tabella di cui sopra e riportati nell'allegato B della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche sono pari ad Euro 1.595.608,86, l'allegato B riporta il calcolo del costo fisso per metro quadro di abitazione;

VISTO che, per quanto riguarda la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, l'art. 5, comma 2, del DPR 158/99 prevede che deve essere rapportata alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza. Nel caso non siano state effettuate tecniche di pesatura individuale dei rifiuti conferiti è possibile adottare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, secondo le modalità indicate al punto 4.2 dell'allegato 1 al Decreto e con l'applicazione di un Kb quale coefficiente di adattamento che soddisfi ai valori di cui alla tabella 2;

CONSIDERATO CHE, per i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche, ad Euro 1.877.110,78, debitamente ridotti per l'applicazione delle riduzioni apportate, la normativa prevede per l'applicazione del coefficiente sopra indicato un certo margine di discrezionalità. L'Ente ritiene di applicare i valori Kb, espressi nella tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, così come riportati nell'allegato B, che mostra il calcolo del costo variabile per nucleo familiare;

DATO ATTO CHE, per le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità e si applicano alle stesse i coefficienti Ka e Kb relativi, così come previsto dal regolamento per l'applicazione della TARES;

VISTO CHE il punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 158/99 stabilisce che la parte fissa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge l'attività, corretta mediante l'applicazione di un coefficiente potenziale di produzione Kc che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente sono indicati nella tabella 3a dell'allegato 1;

CONSIDERATO CHE l'Ente ritiene di applicare i valori Kc riportati nell'allegato C della presente deliberazione, che mostra il calcolo del costo fisso delle utenze non domestiche, sulla base dei costi che ammontano ad € 760.004,17;

VISTO CHE, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del DPR 158/99, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche deve essere rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta da ciascuna utenza. La norma stabilisce che l'Ente preposto all'applicazione della tariffa organizzi e strutturi sistemi di misurazione di dette quantità e che, nella fase transitoria, applichi, qualora non abbia provveduto alla misurazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento un coefficiente potenziale di produzione Kd che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, secondo gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, indicati nelle tabelle 4A dell'allegato 1;

CONSIDERATO CHE l'Ente ritiene di applicare i valori Kd riportati nell'allegato D della presente deliberazione, che mostra il calcolo del costo variabile delle utenze non domestiche, sulla base dei costi che ammontano ad € 938.375,60, debitamente aumentati per l'applicazione delle riduzioni apportate alla parte variabile delle utenze domestiche;

DATO ATTO CHE gli indici Kc e Kd sono stati comunque mantenuti all'interno del *range* previsto dalla normativa (DPR158/99) e che, comunque, l'applicazione degli stessi è risultata particolarmente penalizzante per determinate categorie di utenze non domestiche, a tal punto da ritenere opportuno applicare delle agevolazioni, applicando alla tariffa così calcolata una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nella misura individuata dal regolamento per l'applicazione della TARES, così come quantificata nel piano economico-finanziario. L'importo di tali agevolazioni rientra nel limite del sette per cento del costo complessivo del servizio, così come consentito dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni in L. n. 124/2013;

RILEVATO che, così come previsto dal comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, il Comune è tenuto ad applicare alla base imponibile del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13, un importo pari al 5%, a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, giusta deliberazione della Giunta Provinciale di Napoli n. 444 del 5/7/2013. Le somme riscosse saranno riversate all'Amministrazione Provinciale di Napoli;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, nonché dall'art. 10, comma 2, lettera c) e lettera f) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in L. n. 64/2013, ad applicare alla base imponibile del tributo un importo a titolo di maggiorazione, pari a 0,30 euro per metro quadro, dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, che è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO CHE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il sottoscritto Commissario Prefettizio propone di deliberare:

- 1) dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013, come di seguito riportate in forma sintetica ed analiticamente rappresentate negli allegati A-B-C-D:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
n. comp	q. fissa - €/mq	q. variabile - €
1	1,353	91,72
2	1,570	165,10
3	1,704	210,96
4	1,821	238,47
5	1,838	265,99
6 o più	1,771	311,85

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6,982
2	Cinematografi e teatri	4,446
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,917
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8,264

5	Stabilimenti balneari	6,573
6	Esposizioni, autosaloni	6,361
7	Alberghi con ristorante	15,723
8	Alberghi senza ristorante	10,747
9	Case di cura, case di riposo	11,077
10	Ospedali	15,928
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,026
12	Banche ed istituti di credito	8,777
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli	12,546
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16,710
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,123
16	Banchi di mercato beni durevoli	13,230
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,	16,703
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11,546
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15,329
20	Attività industriali con capannoni di produzione	10,447
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10,250
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37,851
23	Mense, birrerie, hamburgerie	28,355
24	Bar, caffè, pasticceria	28,474
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	27,178
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	27,263
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,221
28	Ipermercati di generi misti	30,355
29	Banchi di mercato generi alimentari	37,301
30	Discoteche, night club	21,253

- 3) dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- 4) dare atto che il gettito stimato dall'applicazione delle suddette tariffe garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio determinati nel piano economico-finanziario e che il mancato gettito derivante dalle agevolazioni concesse trova copertura tramite apposita autorizzazione di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2013;
- 5) di incaricare il responsabile del Settore VIII di adottare gli adempimenti consequenziali;
- 6) di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto parere.

Il responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Mancaniello

Il Commissario Prefettizio
dott. Vittorio Zappalorto

CITTA DI MARIGLIANO
COLLEGIO DEI REVISORI

Prot . 25904 del 13.11.2013

**AL COMMISSARIO DEL COMUNE
DI MARIGLIANO
SEDE**

Oggetto: parere ex art. 293 comma 1 lett.b del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio prot.llo n. 25639 del 8/11/2013 relativa all'approvazione delle tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013.

Il Collegio dei Revisori:

Vista:

- la proposta di deliberazione in oggetto a firma del Vice Segretario DR. Del Giudice trasmessa in data 08/11/2013 con prot.llo 25642;

Letto:

- l'art. 239 comma 1 lett. b. del T.U.E.L. 267/2000;

Esaminati:

- i prospetti di calcolo, sia della parte fissa che della parte variabile delle tariffe, relative sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, dai quali si evince che il gettito stimato garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio così come determinato nel piano economico finanziario;

Tenuto conto:

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

esprime

parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto.

Marigliano, 13/11/2013.

IL COLLEGIO DEI REVISORI